



***COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI - VIGILATRICI
D'INFANZIA DELLA PROVINCIA DI COMO***

***“La documentazione
sanitaria:
aspetti giuridici della
professione infermieristica”.***

A. Zagari


L'EVOLUZIONE NORMATIVA



RIFERIMENTI NORMATIVI

D.M. 739/94
(Profilo infermiere)

Legge n. 42/99
(abolizione mansionario-
definizione campo attività)



Legge 251/00

Legge 43/06

DPCM
25 gennaio 2008

Autonomia professionale (art. 1)

Articolazione professionisti sanitari (art. 6)

Disciplina per l'accesso alla dirigenza infermieristica

L'infermiere

Decreto 14 settembre 1994, n. 739
G.U. 9 gennaio 1995, n. 6

L'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.

1. *L'infermiere: identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona. Pianifica, gestisce, valuta l'intervento assistenziale infermieristico e garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;*
per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto





Art. 1. Legge 42/99

(Definizione delle professioni sanitarie)

La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" ...è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".

Il campo proprio di attività

Legge 42/99

In ambito sanitario ... è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali *istitutivi dei relativi profili professionali* e degli *ordinamenti didattici, dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici*, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, *nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.*

Legge 42/99

Il termine competenze si presta ad una duplice interpretazione, scegliendo l'una o l'altra delle quali il senso del disposto viene a cambiare. Infatti, per competenza potrebbe intendersi *ciò che compete, ciò che è di pertinenza*; ma anche, in senso difforme, *ciò di cui si è competenti, ciò che si ha capacità di fare in un determinato campo.*

In altri termini, competenza potrebbe essere tanto sinonimo di ***pertinenza*** quanto di ***capacità***'

Le competenze dell'Infermiere



Codice deontologico art 13

*L'infermiere assume responsabilità in base al livello di **competenza** e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale.*

Le competenze dell'Infermiere

Codice deontologico art 15

L'infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha esperienza

Legge 42/99

La competenza intesa come *capacità professionale*:

1) assumerebbe un senso ben preciso anche il richiamo conclusivo dell'art. 1 della legge 42/99 che prevede il *rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.*

2) assume un valore giuridico rilevante il codice deontologico che prevede *L'infermiere assume responsabilità in base al livello di **competenza** e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale*

Le competenze dell'Infermiere

Competenza
come capacita' professionale

costringe i diversi professionisti a ripensare e ridisegnare le competenze delle professioni sanitarie. Tutto ciò significa che il campo dell'esercizio professionale è da intendere, nel quadro delle funzioni previste dalla normativa vigente, in continuo divenire, destinato a letture di carattere storico-evolutivo, ed in continua ridefinizione, in rapporto alla formazione (di base o post-base) e al progressivo abbandono dei modelli tradizionali di medicina e di assistenza sanitaria.

Legge 251/00


Art. 1 Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con ***autonomia professionale*** attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di ***pianificazione per obiettivi dell'assistenza***.

Art. 7 Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio.

Legge 01/02/2006 n.43

Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale del 17/02/2006, n.40 - Serie generale

1. (Art. 3-4) Istituzione Ordini Professionali per le professioni sanitarie;
2. (Art. 2) Obbligo iscrizione ordine anche per i dipendenti pubblici;
3. (Art. 6) articolazione professionisti sanitari in :



**Legge 8 gennaio 2002, n. 1
“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 12
novembre 2001, n. 402, recante
disposizioni urgenti in materia di
personale sanitario”**

***Art. 1 punto 8. L'operatore socio sanitario
(operatore di supporto) “collabora con
l'infermiere o l'ostetrica nelle attività
assistenziale conformemente alle direttive del
responsabile dell'assistenza infermieristica
od ostetrica o sotto la sua supervisione***

E il processo assistenziale !!!!!!!!!!!

L'infermiere

ove si avvalga dell'opera del personale di supporto, al quale spetta anche un'attività in autonomia, rimane sempre la figura responsabile **del processo** di *pianificazione, gestione e valutazione dell'intervento assistenziale* prodotto per il paziente e, proprio per questo, risponde di eventuali danni causati al paziente per una scorretta applicazione del processo assistenziale (es. comportamento negligente).

Cosa significa responsabilità professionale?

IL SIGNIFICATO POSITIVO del termine responsabilità è legato alla consapevolezza di un soggetto di assumersi degli obblighi connessi con lo svolgimento di un incarico, ovvero *l'impegno dell'operatore sanitario a mantenere un comportamento congruo e corretto ex ante.*

Corrisponde a:

- rispetto dei presupposti scientifici delle attività e delle funzioni proprie della professione;
- rispetto dei valori etici condivisi e delle indicazioni che derivano dalla coscienza personale;
- rispetto delle norme di riferimento.

IL SIGNIFICATO NEGATIVO della responsabilità è legato alla possibilità di essere chiamati a rispondere davanti ad un giudice di una condotta professionale riprovevole o a rendere conto del proprio operato e colpevolezza.

In ragione della norma violata ci può essere:

- responsabilità penale
- responsabilità Civile
- responsabilità amministrativa
- responsabilità disciplinare
- responsabilità deontologica-disciplinare
- Responsabilità dirigenziale

Quali sono gli elementi che un giudice prende in considerazione quando vi è l'ipotesi di un reato per l'infermiere?

Elemento oggettivo del reato:

la condotta, l'evento e il nesso di causalità.

Elemento soggettivo del reato:

il dolo, la colpa e la preterintenzione

Quando c'è la responsabilità colposa dell'infermiere?

La responsabilità professionale di natura colposa l'art. **43 c. p.** prevede che la colpa, si configura quando un determinato fatto-reato non è voluto dall'agente e si verifica a causa di **negligenza** o **imprudenza** o **imperizia (colpa generica)**, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica)..

Colpa specifica

Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, vale a dire di tutte quelle regole codificate che mirano ad evitare la realizzazione di un evento dannoso.

Ma in cosa consiste, in modo più specifico, la colpa professionale?

Consiste nello


scostarsi dagli standard tecnico-professionali

che la

comunità professionale assegna a ciascuna disciplina e relativamente a ciascun atto terapeutico chiesto dalle evenienze concrete. Infatti, così agendo, il sanitario pone in essere una azione "socialmente inadeguata", in quanto essa non sarà accettata come realmente "professionale" dalla collettività ma, per differenza necessaria, come una "comune" condotta di reato, proprio perché il suo autore si è scostato dalle regulae artis.

La Responsabilità penale

Nesso di causalità



Avere un comportamento passivo e non fare nulla, può evitare delle responsabilità ?

Delitto omissivo improprio

Art. 40 c.p. 2° comma prevede che “*Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*”; questa è l’ipotesi generale del delitto omissivo improprio.

La Responsabilità penale

Nesso di causalità

Sussiste il nesso di causalità, qualora l'azione doverosa omessa fosse stata invece compiuta, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato ma in epoca significativamente posteriore ovvero avrebbe avuto luogo con minore intensità lesiva

Sentenza Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale 24-06-2005, n. 23724

Quando ci sono due sanitari che cambiano il turno, e omettono ambedue di avere un comportamento corretto, chi è il vero responsabile?

Ove, vi siano due omissioni, succedutesi nel tempo e anche, per l'omissione del successore si produca l'evento, lo stesso avrà due antecedenti causali, non potendo la seconda omissione configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento.

Cassazione penale sez. IV, 1 ottobre 1998, n. 11444 in Ced Cassazione 2000.

La Responsabilità penale

Il principio dell'affidamento

Ci sono altri concetti definiti dalla giurisprudenza che permettono di definire meglio le responsabilità e i doveri?

la posizione di garanzia

il principio dell'affidamento

La Responsabilità penale La posizione di garanzia

Che cosa è la posizione di garanzia?

E' definibile come uno speciale vincolo di tutela tra un soggetto garante ed un bene giuridico, determinato dall'incapacità (totale o parziale) del titolare di proteggerlo autonomamente.



La Responsabilità penale la posizione di garanzia

La Corte di cassazione ha statuito che medici e paramedici sono tutti *ex lege* portatori di una posizione di garanzia, espressione dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex art. 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità; l'obbligo di protezione perdura per l'intero tempo del turno di lavoro.

Cass. Penale sez. IV 02-03-2000 n. 9638 - ---CORTE d' APPELLO di MILANO Sez. II - Sentenza del 16-12-2005.- Cass. Penale sez. IV n.....depositata 11 marzo 2005



Quali sono i limiti degli obblighi di garanzia dell'infermiere, per evitare che egli sia chiamato a rispondere di qualsiasi evento lesivo occorso per le attività da lui coordinate?

Dovrà rispondere solo di quegli eventi lesivi che avrebbe potuto impedire tramite l'esercizio dei poteri impeditivi concessagli dalla legge o attraverso un comportamento diligente.

Stato di necessità

E' interessante soffermarsi per un breve approfondimento dello stato di necessità ex art. 54 c.p., il quale prevede che:



“non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE LA GIURISPRUDENZA

1930

Tribunale di Pavia



"non risponde di lesioni colpose un infermiere, il quale nell'eseguire, legalmente autorizzato, delle iniezioni, abbia perforato il nervo sciatico del paziente, producendone la paralisi, perché un infermiere non è tenuto a conoscere l'anatomia topografica".

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE LA GIURISPRUDENZA

1980

Tribunale di Bolzano

Il medico è responsabile dell'organizzazione interna del servizio a lui affidato e deve svolgere attività di controllo e verifica sull'operato degli ausiliari. Se il medico effettua una prescrizione di farmaci e l'infermiera la trascrive per consegnarla al malato, il primo è tenuto a controllare che la seconda non incorra in errore di trascrizione causativo della morte.

Tribunale di Bolzano, sentenza 3 marzo 1980, in Rivista italiana di medicina legale, 605, 1983.



RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE LA GIURISPRUDENZA

2008

*Sussiste il reato di omicidio colposo in capo agli infermieri di un ospedale per non avere prestato, nella loro qualità, idonea vigilanza durante le ore notturne sui pazienti ricoverati ed in particolare sull'autore dell'aggressione mortale in danno del vicino di camera. Agli infermieri non era stato contestato di avere agito con imperizia, non essendo tenuti ad una diagnosi che è estranea alla loro competenza, ma di avere agito con negligenza, perchè se è vero che l'insorgenza della psicosi acuta dissociativa è improvvisa, la imprevedibilità di tale stato riguarda le persone sane, non i soggetti affetti da disturbi di tipo psichico, che palesano **irrequietezza**.* - Cassazione Penale – Sezione IV, Sent. n. 8611 del 27/02/2008



Quali sono i reati a cui può andare incontro un'infermiere nell'ambito della sua attività professionale?

La responsabilità penale

Principali reati di evento

Titolo del reato	Art. c.p.
Omicidio colposo	589
Lesione personale colposa	590
Violenza Privata	610
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità	340 .

La Responsabilità penale

Principali reati di condotta

Titolo del reato	Art. c.p.
Omissione di soccorso	593
Rifiuto di atti di ufficio	328
Rivelazione segreto professionale	622
Rivelazione segreto d'ufficio	326
Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità	481
Falsità materiale in atti pubblici	476
Falsità ideologica in atti pubblici	479

La Responsabilità penale principali reati di condotta

Titolo del reato	Art. c.p.
Omissione di referto	365 334 c.p.p.
Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio	362 331 c.p.p.
Commercio o somministrazione di medicinali guasti	443
Esercizio abusivo di professione	348 c.p.

La Responsabilita' civile



In che cosa consiste la responsabilità civile?

La responsabilità civile è costituita dall'obbligo di rispondere delle conseguenze che la legge civile prevede per una condotta illecita che abbia provocato un danno.

Cazzaniga A. Compendio di medicina legale e delle assicurazioni op. cit. p. 558

La Responsabilità Civile

Quali sono le fonti della responsabilità civile?



Atto illecito ex art. 2043 c.c.

Responsabilità' contrattuale ex art. 1218

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

Mancato rispetto del contratto

Danno ingiusto ex art. 2043

Il creditore (paziente) deve dimostrare il risultato non soddisfacente rispetto al pattuito. Il debitore (Infermiere) deve dimostrare che non era possibile ottenere risultato migliore

Il paziente deve dimostrare sia il danno che la colpa



FONDAMENTO



ONERE DELLA PROVA

La Responsabilità Civile

Colpa lieve – colpa grave

Qual è il grado di diligenza che deve avere l'infermiere?

Art. 1176 Diligenza nell'adempimento

.... Nell'adempimento
delle obbligazioni
inerenti
all'esercizio
di un'attività
professionale




la diligenza deve valutarsi
con riguardo alla natura
dell'attività esercitata

La Responsabilità disciplinare



**Che cosa è la
Responsabilità disciplinare?**



La responsabilità disciplinare è quella particolare forma di responsabilità che grava sul dipendente per la violazione dei doveri di servizio.

La Responsabilità disciplinare



Per rispondere dal punto di vista disciplinare, è necessario aver causato un danno all'ente?

Si risponde indipendentemente dal fatto che la condotta tenuta o gli eventi da essa cagionati abbiano prodotto un danno economicamente valutabile a carico dell'ente pubblico

La Responsabilità disciplinare

Quali sono le norme principali che regolano la responsabilità disciplinare?

Normativa di riferimento per il pubblico impiego:

- ❖ D.lgs del 30 marzo 2001 n. 165 art. 54, 55, 56;
- ❖ CCNL 1994 - 1997 articoli 28- 29-30;
- ❖ CCNL 2002-2005 articoli 11- 12-13-14-15;
- ❖ CCNL 2006-2009 art. 6

• Settore privato:

- CCNL di settore;
- L. 20 maggio 1970, n. 300-Statuto dei lavoratori



La Responsabilità disciplinare

Quali sono le sanzioni previste?



rimprovero verbale;

- * *rimprovero scritto (censura);*
- * *multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;*
- * *sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;*
- * *sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;*
- * *licenziamento con preavviso;*
- * *licenziamento senza preavviso.*



La Responsabilità disciplinare



Quali sono i criteri per l'applicazione delle sanzioni?

1. Intenzionalità del comportamento, grado di *negligenza, imprudenza o imperizia* dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
2. rilevanza degli obblighi violati;
3. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente

La Responsabilità disciplinare

Criteri per l'applicazione delle sanzioni


- 4. Grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi, ovvero al disservizio determinatosi;*
- 5. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;*
- 6. concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.*



La Responsabilità disciplinare

Rimprovero verbale provvede direttamente il responsabile della struttura senza alcun procedimento particolare;

Violazione del codice disciplinare da parte del dipendente



Nei casi diversi dal rimprovero verbale previsti dall'art. 12 CCNL 2002-2005




Il dirigente responsabile della struttura, **segnala entro dieci giorni** all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. **In caso di mancata comunicazione nel termine predetto, si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.**




La Responsabilità disciplinare

Ufficio competente procedimenti disciplinari



La contestazione deve avvenire **entro 20 giorni** dalla segnalazione

Contestazione dell'addebito per iscritto al dipendente



La convocazione scritta per la difesa può avvenire **dopo 5 giorni** lavorativi dalla contestazione del fatto


Al dipendente o al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti.

Audizione del dipendente con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato


Trascorsi inutilmente **15 g.** dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 g.



La Responsabilità disciplinare




Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.





L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, irroga la sanzione applicabile e dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.

Il procedimento disciplinare deve **concludersi entro 120 giorni** dalla data della contestazione dell'addebito..




Entro 20 giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora.



Collegio arbitrale di disciplina istruisce la pratica




La Responsabilità disciplinare



Il collegio decide entro **90 giorni** dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa

Il collegio emette la sua decisione e l'amministrazione vi si conforma




Questo passaggio solo se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato

Collegio di conciliazione costituito: dal direttore provinciale del lavoro, da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante del lavoratore, sanzionato nei modi e nei termini previsti, dagli art. 65 e 66 D.Lgs 165/2001



Giudice ordinario



SALUTI GENTILI



Email:

zagari@virgilio.it